

(N. 1317-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo in esame può considerarsi parte integrante degli Accordi economici e commerciali fra l'Italia e la Jugoslavia, l'uno e gli altri stipulati contemporaneamente il 31 marzo 1955, dopo la firma del « *Memorandum* » di Londra.

Va, comunque, ricordato che il precedente Accordo provvisorio concernente i trasporti aerei fra l'Italia e la Jugoslavia, sebbene risalisse ad una data ormai lontana, cioè al 23 dicembre 1950, in realtà era rimasto lettera morta, per la delicata situazione venuta a crearsi, proprio in quell'epoca, a causa della disparità di vedute circa il definitivo assetto del territorio triestino.

D'altra parte, il presente Protocollo si avvantaggia sul precedente per due motivi: 1° per l'applicazione di una assoluta norma di reciprocità, in quanto con l'articolo 3 le due Parti contraenti si fanno obbligo di accordarsi, almeno un mese prima dell'inizio del traffico aereo, sugli orari, la frequenza dei servizi, le tariffe e i tipi di aerotrasporti che saranno utilizzati; 2° per la durata dell'Accordo stesso esteso, con l'articolo 15, a due anni, dai 6 mesi previsti nell'Accordo precedente, salva la facoltà di denuncia entro il primo anno dell'entrata in vigore.

Fra gli altri articoli, che regolano la materia del disegno di legge, meritano particolare menzione il secondo e il settimo nei quali si prevede l'immediato inizio dei servizi all'atto del riconoscimento, da parte dei due Stati contraenti, dell'impresa o delle imprese di trasporto aereo chiamate ad assolvere a tale mandato, salvo il diritto delle Autorità aeronautiche competenti della Parte che ha designato le imprese, di esigere da queste la prova che esse sono in grado di ottemperare a tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività delle imprese commerciali di trasporto aereo, e salvo anche il diritto di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio, se le imprese non daranno la prova a ciascuna delle Parti contraenti, che la proprietà e il controllo effettivo dell'impresa sono nelle mani di cittadini dell'altra Parte contraente.

Altre notevoli disposizioni si riferiscono alle modalità di utilizzazione degli aerodromi, delle installazioni tecniche da parte delle imprese

adibite a tale servizio. In complesso essa dovrà effettuarsi nell'ambito degli stessi diritti che ciascuna delle due Parti contraenti concede alle proprie imprese di trasporto aereo per analoghi servizi internazionali (art. 4).

In tema di validità di certificati e brevetti di idoneità di navigazione aerea, le due Parti contraenti si riservano il diritto di non riconoscere valevoli, per il sorvolo del proprio territorio, quelli rilasciati ai propri dipendenti dalle Autorità dell'altra Parte o da un terzo Stato (art. 5).

Alle imprese designate a tale servizio si concede il beneficio di usufruire delle stesse leggi e regolamenti che moderano la navigazione aerea internazionale per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e la partenza dei passeggeri e degli equipaggi, nonché il carico e lo scarico delle merci nel territorio delimitato da ciascuna delle Parti contraenti.

Il trasporto, invece, da un punto all'altro del territorio di una medesima Parte contraente è riservato solo alle imprese nazionali di trasporto aereo di questa Parte contraente (art. 8).

Si riconosce inoltre la facoltà di modificare qualche clausola dell'Accordo o del suo Annesso, previa consultazione delle Autorità aeronautiche competenti delle due Parti, da confermarsi con scambio di note diplomatiche, dopo il raggiungimento dell'Accordo. In vista, poi, di stipulazione di altra Convenzione multilaterale, si esige che il presente Accordo si armonizzi con la detta Convenzione (art. 14).

Per assicurare la costante e integrale applicazione dell'Accordo, secondo i principi che lo informano, è prevista la periodica consultazione in ispirito di stretta collaborazione nonché la nomina di una Commissione mista (art. 12).

Infine, poichè, come rileva la relazione governativa, l'entrata in vigore dell'Accordo, con relativo scambio di note diplomatiche, è subordinata alla concordata definizione del tracciato dei corridoi aerei che dovranno seguire i rispettivi apparecchi, mi preme rendere noto che tale evento si è già verificato. Il 19 agosto dello scorso anno fu tenuta la prevista riunione di esperti dei due Paesi. Conclusasi con esito positivo, si dava luogo

a Belgrado, il 28 novembre 1955, allo scambio delle Note con cui si sanzionava quanto era stato convenuto dalla Commissione mista italo-jugoslava: cioè l'impresa italiana designata svolgerà il suo servizio aereo con la rotta: A) Italia-Belgrado, con facoltà di scalo commerciale a Zagabria nelle due direzioni; B) Italia-Belgrado nelle due direzioni. L'impresa designata jugoslava osserverà le due rotte seguenti: A) Jugoslavia-Milano, con la facoltà di scalo a Venezia, nelle due direzioni; B) Jugoslavia-Roma, nelle due direzioni.

Onorevoli Senatori.

Poichè il Consiglio esecutivo federale della Assemblea Jugoslava ha già ratificato il presente Accordo, non manca, per la sua reale entrata in vigore, che la ratifica da parte dell'Italia. In vista, pertanto, anche dei pareri favorevoli espressi dalla 4^a e dalla 5^a Commissione, la 3^a Commissione vi invita ad aggiungere il Vostro voto di approvazione per la auspicata sollecita entrata in vigore del Protocollo stesso.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso a Roma il 31 marzo 1955 con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, scambio di Note e Processo verbale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.